REGOLAMENTO (CEE) N. 1088/73 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1973

recante modifica dell'allegato del regolamento (CEE) n. 370/73 che fissa gli importi compensativi per i prodotti del settore del pollame diversi dai pulcini e dai volatili macellati interi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 235/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi nel settore del pollame (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1053/73 (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 370/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973 (4), ha fissato gli importi compensativi applicabili fino al 31 luglio 1973 per i prodotti del settore del pollame diversi dai pulcini e dai volatili macellati interi ; che gli importi compensativi per tali prodotti sono derivati da quelli applicabili per i volatili macellati interi a mezzo dei coefficienti fissati dal regolamento n. 199/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1087/73 (6) ;

considerando che il regolamento n. 146/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/73 (8), ha stabilito le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame ; che quest'ultimo regolamento ha inserito negli allegati del regolamento n. 146/67/CEE una presentazione « anatre 63 % » per le anatre presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio ; che le metà e i quarti di anatre della sottovoce 02.02 B II a) 2 della tariffa doganale comune sono derivati da anatre della suddetta presentazione ; che il regolamento (CEE) n. 1087/73 ha modificato il regolamento n. 199/67/CEE per introdurre un coefficiente di derivazione per « anatre 63 % » ;

considerando che occorre di conseguenza modificare gli importi compensativi che figurano per le metà e i quarti di anatre nell'allegato del regolamento (CEE) n. 370/73 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 370/73, gli importi compensativi che figurano nelle colonne 3, 4 e 5 in corrispondenza della sottovoce 02.02 B II a) 2 per le metà e i quarti di anatre sono sostituiti dai seguenti :

Scambi con		
la Danimarca	l'Irlanda	il Regno Unito
3	4	5
u.c./100 kg	u.c./100 kg	u.c./100 kg
1,3861	7,4750	14,7735

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 4.
(3) GU n. L 105 del 20. 4. 1973, pag. 3.
(4) GU n. L 39 del 12. 2. 1973, pag. 32.
(5) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2831/67.
(6) Vedasi pag. 22 della della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2470/67.
(8) GU n. L 99 del 13. 4. 1973, pag. 6.